



CONTRATTO

di

PRESTAZIONE D'OPERA DEL DIRETTORE GENERALE

DI AZIENDA SANITARIA N.

Premesso che il Presidente della Regione del Veneto con decreto n. del ha nominato, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992, e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. n. 56/1994 e s.m.i. il dott. quale Direttore generale dell'Azienda sanitaria n.....

tutto ciò premesso, tra

il Presidente *pro tempore* della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia, nato in Conegliano (TV) il 27.3.1968, domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Veneto (c.f. 80007580279);

e

il dott. nato a il (c.f. ...), residente a via n., cap di seguito denominato Direttore generale;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Affidamento e durata dell'incarico

La Regione del Veneto, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e della L.R. n. 56/1994 e s.m.i., conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda sanitaria n..... al dott. subordinatamente alla condizione risolutiva della comprova entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, se non ancora effettuata alla data predetta, dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della candidatura.

Il contratto, decorrente dal 1.1.2016, ha durata di cinque anni, rinnovabile per un pari periodo e stabilendo

che entro la fine del terzo anno, l'Area Sanità e Sociale effettui, tramite idonea relazione, una verifica complessiva dell'attività svolta, ai fini della prosecuzione del rapporto.

Il Direttore generale, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta l'incarico e dichiara:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni costituenti causa ostativa e/o causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 502/92;
- b) di non trovarsi in situazione di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e di ogni altra disposizione di legge applicabile, impegnandosi a comunicare immediatamente l'eventuale sopravvenienza delle suddette cause alla Regione del Veneto;
- c) di non avere causa pendente con la medesima e/o con Aziende del S.S.R. e/o con la Regione e/o Enti regionali, di non avere contenziosi relativi sia a incarichi conferiti ex D.Lgs. n. 502/1992, che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli Enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli stessi in dipendenza dei medesimi titoli e comunque, a ogni buon conto, con la sottoscrizione del presente atto, irrevocabilmente, di rinunciare a qualsivoglia tipo di iniziativa e/o azione e/o atto, giudiziale o stragiudiziale eventualmente proposto, rimettendo, altresì, ogni pretesa già formalmente avanzata avanti ogni sede;
- d) di non essere titolare o possedere partecipazioni in imprese societarie, anche cooperativistiche, o comunque associative che abbiano come oggetto sociale attività in ambito sanitario in Italia o all'estero.

Art. 2 – Esclusività, riservatezza, obblighi di informazione, formazione, rappresentanza

Il Direttore generale si impegna a svolgere, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo – salvo quanto previsto all'art. 13, comma 8-*nonies* della L.R. n. 56/1994 e s.m.i. – le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalla L.R. n. 56/1994 e s.m.i., comunicando in anticipo al Presidente della Regione, per il tramite dell'Area Sanità e Sociale, le eventuali assenze dal servizio. In caso di svolgimento di attività al

momento della nomina, si impegna ad astenersi dalla stessa a decorrere dall'atto in parola.

Per l'effetto, il Direttore generale si impegna, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, a comunicare all'Ordine o Collegio competente la predetta causa di sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto e ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività professionale fin dall'atto di nomina.

Il Direttore generale assume tutti gli obblighi di informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti dalla normativa di settore, tutti i dati e le notizie richieste.

Salvo quanto previsto dal comma che precede è preciso obbligo del Direttore generale mantenere il segreto d'ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio.

In ogni caso, il Direttore generale – nel rispetto di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore generale si impegna - fermo l'adempimento entro 18 mesi di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, D.Lgs. n. 502/1992 - a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di rappresentanza e di gestione dell'Azienda sanitaria di affidata.

Il Direttore generale, nella nomina del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, si impegna all'utilizzo dello schema regionale di contratto in

vigore alla data della sottoscrizione.

Art. 3 – Modifica Azienda di assegnazione

Il Direttore generale riconosce ed accetta fin d'ora che il Presidente della Regione – in presenza di oggettive esigenze organizzative, tecniche o gestionali – possa modificare, in costanza di contratto, l'Azienda di assegnazione, per il periodo pari alla durata residua del contratto originario ed alle medesime condizioni economico-normative del presente accordo.

In tale ipotesi gli obiettivi assegnati al Direttore generale saranno adeguati tenendo conto dell'avvenuta modificazione e della situazione economico finanziaria ed organizzativa dell'Azienda modificata.

Art. 4 - Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati

Il Direttore generale, in particolare:

- a) si obbliga ad osservare le linee guida e gli indirizzi in materia di controllo e di programmazione dell'organizzazione degli uffici, emanati ed emanandi, dalla Regione, anche ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 56/1994 ed a rispondere alla Giunta circa l'effettiva osservanza degli stessi;
- b) si obbliga all'osservanza delle direttive emanate ed emanande dalla Regione sulla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate – comprese quelle sull'uso dei mezzi aziendali e sulle spese sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni – nonché in ogni caso ad attenersi ai principi di trasparenza, imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;
- c) si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi che saranno fissati con successivo provvedimento il cui raggiungimento - unitamente ai risultati aziendali conseguiti - verrà valutato ai fini di quanto previsto dall'art. 3 bis D.Lgs. 502/1992 nonché art. 13, commi 8 quinquies e ss. della L.R. n. 56/1994, secondo le modalità di cui al successivo art. 5 del contratto;
- d) si obbliga in ogni caso al rispetto, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, dell'equilibrio economico – finanziario aziendale;

- e) si obbliga al rispetto della normativa nazionale e regionale, oltre alle direttive del Direttore generale dell'Area Sanità e sociale, relative alla gestione delle liste di attesa finalizzate al miglioramento dei servizi sanitari verso il cittadino della Regione del Veneto;
- f) si obbliga al rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (art. 3, comma 8 dell'Intesa del 23.3.2005);
- g) si obbliga, nell'acquisizione di beni e servizi, ad applicare in Azienda i principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ogni altro strumento di contenimento della spesa sanitaria approvato dal CIPE.

Art. 5 – Verifiche periodiche

Con il conferimento dell'incarico, il Direttore generale si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che saranno indicati con successivo provvedimento ed aggiornati, periodicamente, secondo la legislazione vigente.

Come previsto dall'art. 13, commi 8-*quinquies* e ss., della L.R. n. 56/1994, introdotti dalla L.R. del 29.6.2012 n. 23 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, il Direttore generale è soggetto a valutazione annuale circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta.

La valutazione fa riferimento:

- a) alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- b) al rispetto della programmazione regionale;
- c) alla qualità ed efficienza dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende del SSR.

La valutazione di cui alla lettera a) compete alla Giunta regionale, quella di cui alla lettera b) alla competente Commissione consiliare mentre, la valutazione di cui alla lettera c) spetta alla Conferenza dei Sindaci.

Al fine di garantire un sostanziale equilibrio tra i vari soggetti, la pesatura delle valutazioni viene fissata con

provvedimento di Giunta.

La valutazione di cui al presente articolo avrà rilievo anche ai fini di cui al successivo art. 8.

Resta ferma la verifica di cui all'art. 3-bis, comma 7, D.lgs. 502/1992, per la conferma dell'incarico.

Art. 6 – Trattamento economico, spese

Per lo svolgimento delle funzioni di Direttore generale dell'Azienda di cui al presente contratto, a carico del bilancio della medesima Azienda, il trattamento economico annuo lordo corrisposto, giusta DGRV n. 309/2011, è stabilito in € 123.608,28 prevedendo una quota aggiuntiva nella misura massima del % (come da determinazione di Giunta).

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni e pertanto nulla sarà dovuto a tale titolo.

Il Direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni:

- a) per gli spostamenti per motivi istituzionali si avvarrà delle vetture aziendali, secondo la normativa vigente;
- b) qualora non possa avvalersi delle vetture aziendali, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, e comunque a quelle di vitto ed alloggio. In ogni caso il rimborso avverrà limitatamente alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, se documentate e nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale e/o civile nei confronti del Direttore generale per fatti che siano connessi all'esercizio delle sue funzioni nessun onere e/o spesa incomberà in capo alla Regione per la difesa, sin dalle fasi iniziali del procedimento.

Il Direttore generale, qui sottoscrivendosi, dichiara che il trattamento economico rispetta il limite massimo previsto dalla normativa vigente, tenuto conto di tutti gli emolumenti a carico della finanza pubblica ai sensi della normativa in vigore al momento della sottoscrizione, impegnandosi altresì a comunicare l'eventuale

superamento del limite nel corso del rapporto.

Art. 7 – Dimissioni, assenza, impedimento

Il Direttore generale si impegna a comunicare con preavviso di tre mesi le proprie dimissioni.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale che si protragga per oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il Presidente procede alla sua sostituzione.

Art. 8 – Cause di risoluzione dell'incarico

Il Presidente risolve il contratto dichiarandone la decadenza nei casi in cui ricorrano gravi motivi o nei quali la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, così come previsto dal comma 7 dell'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

In particolare, costituiscono, tra gli altri, gravi motivi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.:

- a) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Giunta;
- b) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale e degli assegnandi di cui all'art 4 lett. c) del presente contratto;
- c) il mancato rispetto della normativa nazionale e regionale, oltre alle direttive del Direttore generale dell'Area Sanità e sociale, relative alle gestione delle liste di attesa finalizzate al miglioramento dei servizi sanitari verso il cittadino della Regione del Veneto, come previsto al precedente articolo 4;
- d) il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, come previsto al precedente articolo 4 (art. 3, comma 8 dell'Intesa del 23.3.2005);
- e) l'esito negativo della valutazione annuale circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo quanto previsto dal precedente art. 5;

- f) la mancata adozione delle decisioni necessarie a rimuovere totalmente le gravi carenze di gestione e di procedura segnalate da parte del Collegio Sindacale, fatte salve le responsabilità civili, penali e contabili;
- g) la mancata tempestiva comunicazione al Presidente della Regione di quanto previsto all'art. 9, comma 2 del presente contratto;
- h) la mancata accettazione della modifica dell'Azienda di assegnazione ai sensi dell'art. 3;
- i) la ridefinizione degli ambiti territoriali che implichi la soppressione dell'Azienda affidata;
- j) il mancato rispetto, per un qualsiasi periodo di tempo, del vincolo di esclusività, delle previsioni di incompatibilità di cui all'art. 1 del presente contratto e dell'obbligo del tempo pieno;
- k) il mancato adeguamento alle linee guida e/o alle direttive relative all'utilizzo dei mezzi aziendali o il mancato rispetto delle regole sui rimborsi spese richiamate all'art. 6 che precede;
- l) il mancato adempimento a quanto previsto dal precedente art. 1 comma 2 lett. c);
- m) il mancato adempimento dell'obbligo di cui alla lett. g) dell'art. 4 del presente contratto.

Art. 9 – Cause di decadenza dall'incarico

Il Direttore generale verrà dichiarato decaduto dal proprio incarico in tutti i casi previsti dalla legge e comunque:

- a) nei casi di condanna contemplati dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- b) a fronte dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;
- c) in caso di venir meno di anche solo uno dei requisiti necessariamente richiesti dalla legge per l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale;
- d) per la verifica, in pendenza del rapporto, di una delle fattispecie previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- e) in caso di sentenza del giudice amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a Direttore

generale;

f) in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d) della L. 289/2002;

g) in caso di accertamento, da parte della Regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali che costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1 comma 567 della Legge 23.12.2014 n. 190 (cd. Legge di stabilità 2015);

h) in caso di accertamento, da parte della Regione, della mancata trasmissione del piano di rientro all'ente regionale ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del precitato piano, ai sensi dell'art. 1, comma 534 (cd. Legge di stabilità 2016).

Il Direttore generale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente della Regione qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a:

- 1) situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura;
- 2) ipotesi di incompatibilità con la carica;
- 3) i procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine) e/o sentenze di condanna penale.

La decadenza, per i motivi di cui al presente articolo, produce effetti dal ricevimento da parte del Direttore generale della comunicazione presidenziale di accertamento circa la sussistenza della specifica causa di decadenza.

Art. 10 – Nomina Commissario

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 8-*duodecies*, della L.R. n. 56/1994, introdotto dalla L.R. n. 23/2012, il Direttore generale è nominato, con medesimi poteri, anche quale Commissario delle Aziende Ulss n..... per la realizzazione di

L'incarico di Commissario è svolto (titolo gratuito/oneroso) e disciplinato dagli artt. 2229 e segg.

del codice civile e avrà durata di 1 anno, rinnovabile, ferma in ogni caso la facoltà della Regione di recesso *ad nutum* come contemplata dall'art. 2237, comma 1 codice civile.

Art. 11 - Esclusione di risarcimento e/o indennità in caso di cessazione o mancata conferma

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenuta nelle ipotesi previste dal precedente art. 8 – le dimissioni, la ridefinizione degli ambiti territoriali di competenza dell'Azienda affidata che ne implichi la soppressione) ovvero in caso di mancata conferma, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione al Direttore generale, il quale fin d'ora dichiara – per quanto possa occorrere – di rinunciarvi.

Art. 12 - Recepimento e rinvio

Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

Art. 13 - Trattamento dati personali, registrazione

Con la sottoscrizione del contratto, le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il presente contratto, in duplice originale, redatto in bollo – con spese ripartite, in ragione di metà tra le parti – sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 14 – Disposizione finale

Tutte le pattuizioni previste con il presente contratto hanno carattere essenziale, pertanto l'invalidità anche

solo di una di esse, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, del codice civile, comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

Venezia,

Il Direttore Generale Azienda sanitaria n.....

(anche quale Commissario)

Il Presidente della Giunta

Regionale del Veneto

dr. Luca Zaia

Il Direttore generale (Commissario) dichiara espressamente di accettare, art. 1 – inconfiribilità e/o incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 l'art. 3 – modifica Azienda di assegnazione, l'art. 4 - obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati, l'art. 6 – trattamento economico, spese, l'art. 7 – dimissioni, assenza, impedimento, l'art. 8 – cause di risoluzione dell'incarico, l'art. 9 – cause di decadenza dall'incarico, l'art. 10 – nomina Commissario; l'art. 11 – esclusione di risarcimento e/o indennità in caso di cessazione o mancata conferma; l'art. 12 – recepimento e rinvio e l'art. 14 disposizione finale.

Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria n.....

(anche quale Commissario)